

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 254 del 30 aprile 2015

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

**AVENALI – GIANCOLA – MITOLO – MANZELLA – VALENTINI –
QUADRANA – PATANE' – PANUNZI**

DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI FIUME



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE
Dichiaro formalmente ricevibile
Assegnata alla Commissione

III - IV

Roma 5/5/15

D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Giuridico, Istituzionale
(Avv. Costantino Vespasiano)

PROPOSTA DI LEGGE

Oggetto:

DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI FIUME

D'iniziativa del Consigliere:

Cristiana Avenali

Paolo Gioiardi

Domenico Amico

Paolo Manfell
MANZELLA

VACANTI RICARDO
Full

12m (GIANLUCA QUADRANTI)
Domenico Focant
Full

RELAZIONE INTRODUTTIVA

I Contratti di Fiume sono strumenti volontari di programmazione negoziata e partecipata, volti alla riduzione del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini e sottobacini idrografici.

Essi, in un sistema di *governance* multilivello, si configurano come processi continui di negoziazione strategica tra le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti privati coinvolti a diversi livelli territoriali. Tutti gli accordi sono caratterizzati dalla volontarietà e dalla flessibilità: infatti, il processo è continuamente rapportato ai diversi contesti amministrativi e geografici, vengono altresì rispettate le caratteristiche peculiari dei bacini ponendo attenzione alle esigenze dei territori nonché ai bisogni e aspettative della cittadinanza.

Promotori di un Contratto di fiume possono essere attori di varia natura (associazioni, enti locali, soggetti pubblici o privati) che abbiano la volontà di realizzare metodologie partecipative per tutelare il fiume e il suo bacino. Le azioni previste dal Contratto di fiume possono riguardare scale (comunale, provinciale, regionale e addirittura nazionale) diverse in relazione all'estensione del bacino e del fiume interessato. Maggiore sarà il coinvolgimento degli *stakeholder*, migliore sarà la riuscita del processo.

L'obiettivo generale è creare un processo in grado di invertire la tendenza del degrado ambientale dei bacini fluviali e perseguire adeguatamente gli obiettivi di un loro sviluppo sostenibile. Sono indispensabili azioni coerenti e concertate che possono essere realizzate soltanto con l'impiego di uno strumento innovativo come il Contratto di fiume.

Gli obiettivi alla base di un Contratto di fiume sono la riduzione del rischio idraulico ed il miglioramento ambientale e della qualità delle acque, la tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio, ma anche lo sviluppo economico. Si può affermare, quindi, che il contratto di fiume contribuisca alla realizzazione della riqualificazione ambientale e socio economica del territorio, anche attraverso l'implementazione di attività agricole oppure attraverso attività turistiche, ma anche sportivo-ricreative.

Il Contratto di fiume si configura, quindi, come un approccio innovativo alle problematiche di sempre nonché come un accordo in grado di consentire la realizzazione di una reale tutela del territorio.

Rientrano nella medesima strategia dei Contratti di Fiume anche i Contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, qualora gli strumenti sopra descritti vengano utilizzati ponendo l'attenzione a categorie di corpo idrico diverse dal fiume, e costituiscono una vera innovazione, uno strumento innovativo e partecipativo da mettere in campo e valorizzare.

L'innovazione dei Contratti è legata specificamente al fatto che, trattandosi di un atto volontario di impegno condiviso, si presuppone che la partecipazione ci sia soltanto da parte di soggetti realmente interessati, che intendano raggiungere interessi congiuntamente alla collettività, perseguendo nel contempo il fine di interventi di elevata qualità ambientale.

La Convenzione europea sul paesaggio, ratificata in Italia attraverso la Legge 9 gennaio 2006, n. 14, considera "*che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e che salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro*"¹ e lo considera come "*un elemento chiave del benessere individuale e sociale*"². In questo senso, i Contratti di fiume rappresentano uno strumento di riqualificazione del paesaggio e quindi di recepimento di tale Convenzione.

¹ Legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000" - Preambolo

² *Ibidem*

Inoltre, i Contratti di fiume contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con particolare riferimento alla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque), che prevede l'utilizzo di strumenti sussidiari di *governance* per attuare le politiche ambientali, individuando il bacino idrografico come la corretta unità di riferimento per il governo ed il risanamento delle acque, e alla Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni), il cui obiettivo è la prevenzione dei danni delle alluvioni, e che promuove un nuovo metodo di affrontare le problematiche del rischio idraulico mediante politiche e strumenti atti a considerare una visione generale del bacino, tenendo conto di tutti gli elementi naturali ed antropici.

I contratti di fiume nascono in Francia e si sono sviluppati in Europa a partire dagli anni '80. La loro attuazione si è avuta in diversi paesi europei come Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Italia, ma si hanno esempi anche in Africa o Canada. Ciascun paese ha recepito l'impostazione del contratto modificandola in base alle caratteristiche ambientali, socio-economiche del proprio stato. Il filo conduttore tra le diverse tipologie è la componente partecipativa. Lombardia e Piemonte sono state le prime che hanno introdotto i contratti di fiume nei loro Ordinamenti. In generale in Italia ed in particolare nel Lazio, c'è il bisogno di realizzare progetti che introducano interventi globali, completi, radicali sui fiumi: vanno bonificate le aree franose, vanno ipotizzati interventi di protezione idrogeologica, vanno riqualificate intere aree perché i fenomeni sono tutti connessi tra loro e interessano l'intero bacino.

La Regione Lazio, il 18 novembre 2014, ha aderito alla "Carta Nazionale dei Contratti di Fiume", un importante documento che considera i Contratti "quali strumenti utili e praticabili per il contenimento del degrado e la riqualificazione dei territori fluviali nonché la conciliazione degli "interessi" pubblici e privati presenti sul territorio", e che è stata ratificata dalla comunità dei Contratti di Fiume nel corso del VI Tavolo Nazionale del 2012³. La nostra Regione fa anche parte del Tavolo Nazionale Contratti di Fiume in seno al Ministero dell'Ambiente, e ciò non può che rappresentare un elemento qualificante e insieme un impegno da portare avanti per concretizzare la condivisione degli obiettivi fondamentali dei Contratti di fiume. Il ruolo della Regione Lazio, inoltre, potrà raggiungere un livello ottimale per il coordinamento e la regia di tutti i Contratti di Fiume che nasceranno e saranno implementati sul territorio della Regione.

Molte le preziose iniziative già in atto, che riguardano i fiumi Tevere, Aniene, Almone, Sacco, Cosa, bacini che hanno bisogno di interventi importanti per la situazione in cui si trovano. Inoltre, stanno nascendo significative iniziative volte alla nascita anche di Contratti di Lago. Dal punto di vista tecnico, chiariamo infine che con la presente proposta di legge si intende fare tesoro delle iniziative e buone prassi già in atto sul territorio, dettando una disciplina uniforme che si inserisce all'interno della Legge Regionale 7 ottobre 1996, n. 39 nella parte in cui regola i piani di bacino idrografico.



³ Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 787/2014 "Adesione alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume"

ARTICOLO 1

1. Alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo 12 bis:

Art. 12 bis

"Contratti di fiume"

1. *La Regione promuove, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata, la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, la salvaguardia dal rischio idraulico e per la gestione sostenibile del paesaggio fluviale e delle aree a rischio idrogeologico. Gli strumenti di programmazione negoziata, previsti dalle norme regionali, che assumono tali finalità, sono denominati contratto di fiume, contratto di lago, contratto di costa, contratto di foce.*
2. *Le iniziative di cui al comma 1 che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico della Regione sono coordinate dalla medesima, la quale, tra l'altro, cura i rapporti con i soggetti interessati, propone e coordina l'attivazione degli enti regionali pubblici e privati per le iniziative di ricerca, progettazione e supporto tecnico nelle fasi di redazione, attuazione e monitoraggio della programmazione strategica e negoziata.*

CA

ARTICOLO 2

1. Alla legge regionale 7 ottobre 1996 n. 39, al comma 1 dell'articolo 18, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera c):

“c) ogli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 bis, quantificati in euro 10.000.000,00 per l'esercizio _____, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB _____ del bilancio di previsione _____. Alla copertura finanziaria per gli anni successivi si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari”.